

Roma, 14 luglio 2026

Circolare n. 174/2026

Oggetto: Dogane – ICS2 – Requisiti della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) – Indicazioni per il settore aereo – Avviso dell’Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2026.

Con il provvedimento in oggetto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti operativi sulla corretta compilazione della Dichiarazione Sommaria di Entrata (ENS) nell'ambito del sistema Import Control System 2 (ICS2) per il settore del trasporto aereo. L'intervento nasce dalle numerose anomalie riscontrate nelle dichiarazioni presentate, spesso caratterizzate da dati incompleti.

L'Agenzia ribadisce che ogni spedizione e-commerce deve essere dichiarata come un *house consignment* autonomo, completo delle relative informazioni sulle merci trasportate. In questo contesto, il *multiple filing* rappresenta il modello dichiarativo di riferimento, poiché consente ai diversi operatori della catena logistica di trasmettere separatamente le informazioni di propria competenza, assicurando una rappresentazione completa e accurata della spedizione.

L'Avviso distingue inoltre le modalità operative applicabili ai flussi di cargo aereo tradizionale e a quelli express, chiarendo come debbano essere compilati i dati delle ENS e in quali casi sia possibile ricorrere alle deroghe previste dalla normativa unionale.

Viene sottolineato che tali deroghe hanno carattere eccezionale e non possono essere utilizzate per compensare carenze informative o semplificare la gestione delle dichiarazioni. Particolare attenzione è dedicata alla qualità dei dati trasmessi, che costituiscono la base dell'analisi dei rischi effettuata da ICS2 prima dell'arrivo delle merci nell'Unione europea. Dichiarazioni inesatte o incomplete possono determinare richieste di integrazione, blocchi operativi, ritardi nello svincolo delle spedizioni e, nei casi più gravi, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa doganale.

Con questo documento l'ADM richiama quindi tutti gli operatori coinvolti nelle importazioni aeree – vettori, spedizionieri, operatori espressi e altri soggetti della filiera – a verificare l'adeguatezza dei propri processi e dei sistemi informatici, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di ICS2 e assicurare una gestione più efficace dei controlli doganali e della sicurezza delle merci in ingresso nell'Unione europea.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [30/2026](#) e [244/2025](#)

Allegato uno

CM/cm

AVVISO

ICS2 – REQUISITI CHIAVE DELLA DICHIARAZIONE SOMMARIA DI ENTRATA (ENS). INDICAZIONI COMPILATIVE PER IL SETTORE AEREO.

Roma, 07 luglio 2026 – Come noto, l'**Import Control System 2 (ICS2)** è il nuovo sistema elettronico di **sicurezza e controllo doganale** dell'Unione Europea, progettato per raccogliere e analizzare in via preventiva i dati relativi a tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell'UE, inclusi anche Irlanda del Nord, Norvegia e Svizzera, che partecipano al sistema ICS2 in base a specifici accordi.

Il suo obiettivo principale è rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE e del mercato unico, identificando e mitigando in modo più efficace e tempestivo i rischi di sicurezza prima che le merci arrivino.

ICS2 si basa sull'obbligo per gli operatori economici di presentare una **Dichiarazione Sommaria di Entrata (Entry Summary Declaration - ENS)** completa prima dell'arrivo delle merci. L'ENS è funzionale allo svolgimento dell'analisi dei rischi Safety & Security e costituisce presupposto indispensabile per l'ingresso delle merci nel territorio doganale dell'Unione e per il loro successivo sdoganamento.

Pur rappresentando un nuovo obbligo regolamentare, ICS2 introduce elementi che possono contribuire a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei flussi logistici.

Sono pervenute all'attenzione di questa Agenzia diverse segnalazioni su anomalie sistematiche, collegate alla non completezza/correttezza della compilazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS).

In particolare, sono stati segnalati diversi casi di compilazione delle ENS associate alle spedizioni e-commerce in ambito aereo (*Express consignment*) in cui gli operatori economici utilizzano la prassi di consolidare in un unico *House consignment* tutte le singole spedizioni ricorrendo prevalentemente al "*filing type*" F 29.

Il sistema ICS2 richiede che **ogni spedizione e-commerce sia rappresentata come *house consignment* autonomo**, con i relativi goods items, senza consolidamenti generici. Questo livello di granularità non può essere gestito mediante comportamenti dichiarativi semplificati o consolidati impropri; pertanto, nei flussi e-commerce, il multiple filing rappresenta il modello dichiarativo di riferimento, maggiormente coerente con la struttura reale delle spedizioni

La valorizzazione di un singolo *house consignment*, con descrizione generica della merce descritta da un unico *HS code*, potrebbe, infatti, dissimulare un'estesa varietà di tipologie merceologiche di beni destinati a migliaia di soggetti importatori.

Si richiama sul punto l'Avviso¹ di questa Direzione, pubblicato in data 26 maggio 2025, che faceva seguito ad una nota dei servizi tecnici della Commissione Europea² in cui si raccomandava agli operatori economici di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) nel nuovo sistema ICS2 per garantire la conformità ai requisiti di legge ed evitare potenziali ritardi e sanzioni.

Tali prescrizioni sono state divulgate coerentemente al contenuto della guida operativa su ICS2, pubblicata nell'apposito gruppo [Circabc](#) dai servizi tecnici della Commissione.

INDICAZIONI COMPILATIVE

Appare utile, considerate le segnalazioni pervenute, approfondire le indicazioni sulle formalità dichiarative contenute nella guida operativa, con specifico focus sul "settore aereo" (air cargo general) ed express consignment in modalità aerea. In quest'ultimo si sono registrate le maggiori criticità in termini di corretta e completa compilazione delle ENS.

Quanto ai livelli dichiarativi, le dichiarazioni su ICS2 sono strutturate su due livelli informativi distinti:

- Master consignment level (MAWB) – dati relativi al contratto di trasporto principale, normalmente sotto la responsabilità del vettore aereo;
- House consignment level (HAWB) – dati relativi alle singole spedizioni, sotto la responsabilità dello spedizioniere, del corriere espresso o dell'operatore economico che detiene le informazioni commerciali.

Per le spedizioni e-commerce, il livello house rappresenta il livello dichiarativo essenziale.

Relativamente alle possibili combinazioni compilative utilizzabili per il trasporto aereo, le ICS2 Operational Guidance³ illustrano i seguenti modelli dichiarativi, che combinano tutti i possibili accordi che possono intercorrere fra gli attori della catena logistica (single o multiple filing), e variano in funzione tempo in cui le informazioni sono disponibili (in pre-loading o in pre-arrival).

Settore Air mode (air cargo general)

¹ [ae81d0c9-a8dc-cd97-da5f-bef5f48edc25](#)

² [03e9d613-d537-443a-9f38-1e802b7cb3f0_en](#)

³ Le ICS2 Operational Guidance operano una esemplificazione, in ottica operativa, delle disposizioni del Regolamento Delegato Ue 2015/2446 della Commissione in materia di requisiti minimi dei dati. In particolare, l'allegato B del Regolamento, alla sezione 6 e 7, riporta le tabelle di dettaglio relative al settore di trasporto aereo e delle spedizioni espresse.

La modalità single filing: ricorre quando l'house filer (spedizioniere/freight forwarder che emette HAWB) concorda di trasmettere tutti i dati collegati ad ogni HAWB al vettore aereo, che perciò li inoltra ai fini della compilazione di una ENS completa. In tal caso:

- se il dataset completo è disponibile prima del carico è possibile scegliere il modulo F20 per il carico consolidato o il modulo F28 per la lettera di vettura aerea diretta (spedizioni singole).
- se il set completo di dati non è disponibile prima del carico, è possibile presentare il set minimo di dati (PLACI) utilizzando il modulo F24 o una combinazione di F23 e F25. Successivamente, la dichiarazione ENS pre-arrival viene presentata utilizzando il modulo F27 per il carico consolidato o il modulo F29 per la lettera di vettura aerea diretta (spedizioni singole).

La modalità multiple filing si realizza, invece, quando l'accordo fra gli attori della catena logistica prevede che ognuno presenterà/provederà alla compilazione della propria parte della ENS. In tal caso:

- se l'house filer possiede tutti i dati necessari prima del carico, può presentare il modulo F26 che verrà integrato dalla dichiarazione F21 del vettore aereo nella fase pre-arrival (il set minimo dei dati PLACI viene estratto dal modulo F26, che viene perciò usato per l'analisi dei rischi sia in pre-loading che in pre arrival);
- se l'house filer non dispone di tutti i dati, può presentare il set minimo di dati (PLACI) utilizzando la dichiarazione F24 o una combinazione delle dichiarazioni F23 e F25 nella fase pre-carico. Successivamente, nella fase pre-arrivo, l'house filer presenterà la dichiarazione F22 e il vettore presenterà la dichiarazione F21.

Settore express consignment

Il settore express consignment, nella modalità aerea, è quello naturalmente deputato ad accogliere le spedizioni e-commerce caratterizzate da elevato numero di spedizioni individuali, pluralità di mittenti, destinatari e contenuti, disponibilità progressiva dei dati.

Per tale motivo, **per le spedizioni espresse trasportate dai vettori aerei** il sistema ICS2 richiede una gestione spedizione-per-spedizione, a livello di house consignment e di goods items. **In particolare, è previsto, per ciascun house consignment, l'obbligo di indicare il numero di riferimento univoco della spedizione (UCR) in combinazione con il Reference Number del relativo documento di trasporto, al fine di consentire l'identificazione univoca della spedizione associata alla ENS.**

Le ICS2 Operational Guidance riportano, in modo espresso, quanto segue:

In fase di **Pre loading**: il corriere aereo espresso è obbligato a presentare, esclusivamente, il modulo F32 (data set minimo PLACI).

Per la fase di **pre-arrival**, le parti possono concordare la modalità di single o multiple filing.

-Nella modalità single filing: il corriere aereo espresso compila il modulo F31;

-Nella modalità multiple filing, i tipi compilativi differiscono a seconda della modalità di trasporto della spedizione espressa:

-Se la spedizione espressa è trasportata da un vettore air cargo deve essere utilizzato il modulo F33, in combinazione col modulo F21 (master, presentato dal carrier cargo).

-Nei casi in cui il corriere espresso gestisca direttamente anche il trasporto aereo, assumendo di fatto il ruolo di vettore e disponendo dell'intero set informativo relativo alle spedizioni, risulta possibile la presentazione di una ENS completa in un'unica soluzione, attraverso il modulo F30.

Per i corrieri espressi, il multiple filing rappresenta il modello dichiarativo di riferimento, in quanto consente la separazione tra responsabilità del vettore (master) e del corriere (house), la dichiarazione puntuale di ogni singola spedizione e-commerce ed il corretto svolgimento delle analisi dei rischi pre-loading e pre-arrival.

La composizione progressiva della ENS mediante multiple filing, successiva alla presentazione del dataset minimo PLACI, comporta che le diverse dichiarazioni parziali rimangano in attesa di essere collegate tra loro attraverso il processo di linking previsto da ICS2. Fino a quando tutti i filing necessari non risultano correttamente associati, la ENS non può essere considerata completa.

Una volta ricevuto il filing di livello master, il Common Repository avvia il processo di linking delle dichiarazioni parziali sulla base degli elementi identificativi comuni (Unique Linking Key). Nel caso in cui il linking non venga completato e la ENS permanga in uno stato di incompletezza, il sistema attiva un apposito timer per il completamento (linking expiration timer).

Alla scadenza di tale termine - determinato dalle regole operative del sistema ICS2 - il Common Repository verifica la completezza della ENS e, qualora tutti i dataset richiesti siano stati correttamente presentati e collegati, rende disponibile il quadro informativo necessario per lo svolgimento della pre-arrival risk analysis.

Qualora uno o più house filing attesi non risultino presentati o non possano essere correttamente associati, la ENS permane in uno stato di incompletezza. In tale circostanza il sistema invia una ENS Not Complete Notification (IE3N02) al dichiarante che ha indicato il soggetto tenuto a fornire i dati mancanti e una ENS Pending Notification (IE3N11) al supplementary declarant interessato, ricordandogli l'obbligo di presentare senza indugio il filing di propria competenza.

La permanenza dello stato di incompletezza impedisce il completamento del processo di risk assessment e può determinare l'applicazione delle misure previste dalla normativa unionale e nazionale in materia di dichiarazione sommaria di entrata.

L'utilizzo di modalità compilative non coerenti con la reale struttura delle spedizioni trasportate, ove determini la mancata trasmissione delle informazioni richieste dal sistema ICS2 ai fini della rappresentazione delle singole spedizioni, dei relativi *goods items* o dei soggetti coinvolti nella transazione commerciale, può comportare la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata incompleta o sostanzialmente infedele, compromettendo il corretto svolgimento dell'analisi dei rischi.

UTILIZZO DELLE DEROGHE

Oltre alle indicazioni compilative fornite, preme sottolineare che da una serie di accertamenti condotti su spedizioni oggetto di selezioni di rischio è emerso un quadro preoccupante collegato all' utilizzo della presentazione delle merci in deroga alla presentazione delle ENS all' interno del manifesto merci in arrivo (MMA).

Occorre, sul punto, rammentare che l'utilizzo dell'apposito *flag* di deroga nel tracciato eManifest è possibile **esclusivamente** in presenza delle ipotesi tassativamente previste dalla norma, nello specifico l'articolo 104 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Si richiama altresì l'attenzione degli operatori sul fatto che la mera qualificazione delle merci come *Foreign Remaining On Board* (FROB) non costituisce, di per sé, una delle ipotesi di deroga previste dall'articolo 104 sopra citato e non può pertanto giustificare l'omessa presentazione della dichiarazione sommaria di entrata laddove questa risulti dovuta.

SANZIONI

L' utilizzo della deroga al di fuori di tali ipotesi configura la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione sommaria di entrata che, come per il caso della ENS incompleta/infedele conseguente all'impiego di modalità compilative non conformi alle regole ICS2, è sanzionabile ai sensi dell'art. 98 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione (DNC-CDU)⁴.

Tali condotte, infatti, pregiudicano in modo drastico la correttezza e la disponibilità in tempo reale delle informazioni, minando alla base la capacità di controllo e analisi dell'Amministrazione doganale. Si tratta di violazioni particolarmente critiche nello scenario ICS2, sistema che non ammette deroghe sulla qualità e sull'integrità dei dati.

⁴ Art. 98. *Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria*

1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

2. È tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell'arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.

3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

Con riferimento all'individuazione del soggetto responsabile, occorre tenere conto della struttura dichiarativa introdotta da ICS2. La responsabilità per l'omessa, tardiva o inesatta trasmissione dei dati grava sul soggetto tenuto alla presentazione della ENS o della specifica porzione di dati che la compone. Si osserva che, nei casi di multiple filing, la responsabilità è valutata con riferimento al filing interessato dall'irregolarità e al relativo dichiarante⁵, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di responsabilità solidale previste dall'articolo 98, comma 3, delle DNC-CDU e dagli articoli 127, 133 e 271 del Codice Doganale dell'Unione.

Premesso quanto sopra, e in coerenza con le finalità di tutela della sicurezza della catena logistica e di corretta applicazione della normativa unionale, si evidenzia che, ferma restando la valenza generale delle indicazioni operative qui richiamate, **è sempre opportuno che gli operatori economici consultino con regolarità le sezioni informative e documentali dedicate al sistema ICS2**, incluse la guida operativa pubblicata dai servizi tecnici della Commissione europea [Circabc](#), le schede informative disponibili sul portale unionale ICS2 [ICS2 entry summary declaration - Publications Office of the EU](#) e le comunicazioni rese disponibili tramite il gruppo CIRCABC [ICS2](#), nonché la pagina web dedicata dell'Agenzia [ICS 2 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#).

Tali canali rappresentano il riferimento aggiornato per l'interpretazione e la corretta applicazione delle formalità dichiarative, anche in considerazione dell'evoluzione progressiva del sistema e delle relative modalità operative.

Resta ferma la necessità, da parte degli operatori, di adeguare tempestivamente le proprie procedure alle prescrizioni vigenti, al fine di evitare irregolarità dichiarative, rallentamenti delle operazioni logistiche e possibili conseguenze sanzionatorie.

⁵ Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art. 113 del Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2446/2015 sulla *“Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo”*, e art. 184 del Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione 2447/2015 su *“Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore”*.